



COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2023, esecutiva
in data 19.04.2023
- In vigore dal 05.05.2023

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalità

1. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs 267/2000, e dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art.2

Sede riunioni

1. Di norma, le riunioni del Consiglio si svolgono presso la sede municipale nella sala dedicata sita in Piazza Italia, 5.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze particolari o eccezionali o motivi di forza maggiore, può, con proprio provvedimento motivato, convocare il Consiglio Comunale in altra sala o in altro luogo del territorio cittadino, dandone avviso alla cittadinanza.

Art.3

Competenze

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge¹.

Art. 4

Prima seduta del Consiglio neo eletto

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi nei dieci giorni successivi alla convocazione.

¹ Art. 42 comma 2 D.Lgs 267/2000: il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 5**Ordine dei lavori della prima adunanza**

1. La prima riunione, in avvio dei lavori sino alla elezione del Presidente, è presieduta dal Sindaco².
2. Il Consiglio, prima di adottare ogni altra deliberazione, procede alla convalida degli eletti con le modalità previste dalla legge. Successivamente l'adunanza prosegue con l'elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio ai sensi dell'art.16 dello Statuto³.
3. Svolta l'elezione, il Presidente del Consiglio assume la direzione dei lavori sostituendo il Sindaco.
4. I lavori del Consiglio proseguono secondo il seguente ordine:
 - giuramento del Sindaco, vincolato nella forma e nell'espressione della legge, il quale in piedi pronuncia la seguente espressione **“Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana e le leggi dello Stato e di adempiere a tutti i miei doveri nell'interesse dell'Amministrazione e del bene comune”**; Il Segretario fa constare dal verbale delle adunanze l'avvenuto giuramento da parte del Sindaco, adempiuto il quale, assume la piena capacità di esercitare le funzioni di responsabile dell'amministrazione del Comune e di Ufficiale di Governo;
 - comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta Comunale;
 - Elezione, con voto segreto, tra i propri componenti della commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967.
5. Successivamente, il Consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

CAPO II**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO****Art. 6****Presidenza**

1. Il Presidente del Consiglio convoca, presiede e dirige i lavori del consiglio, modera la discussione e assicura che la stessa si svolga osservando le norme del presente regolamento.

² Art. 39. Presidenza dei Consigli Comunali e provinciali

- 1) I Consigli Provinciali e i Consigli Comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.
- 2) Il presidente del Consiglio Comunale o provinciale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 3) Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla Convocazione del Consiglio salvo differente previsione statutaria.
- 4) Il Presidente del Consiglio Comunale o Provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 5) In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

³ Statuto del Comune di Vittuone - Art. 16 - (Il Presidente del Consiglio Comunale) Nella prima riunione il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, provvede alla elezione, nel suo seno, del Presidente del Consiglio Comunale con votazione segreta e risulterà eletto il Consigliere che avrà riportato la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora la prima votazione risulti infruttuosa si procederà ad una seconda votazione da tenersi nella stessa seduta e risulterà eletto alla carica di Presidente il Consigliere che avrà riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora anche questa votazione risulti infruttuosa si procederà al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età. Unitamente al Presidente, con le medesime modalità, il Consiglio Comunale elegge un Vicepresidente per l'esercizio delle funzioni vicarie. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente i poteri del Presidente sono esercitati dal Sindaco. Il Presidente resta in carica fino alla durata del Consiglio che l'ha eletto. Il Presidente può essere sostituito o revocato su proposta presentata da un numero non inferiore a 2/3 dei consiglieri assegnati, con atto esaurientemente motivato. Alla sostituzione si provvede, entro 20 giorni dalla richiesta, con la votazione del nuovo Presidente effettuato in forma segreta e con le stesse modalità nei commi precedenti riportati. Il Presidente del Consiglio Comunale per l'espletamento delle sue funzioni si avvale dell'Ufficio di Segreteria nonché dei vari uffici competenti per l'istruttoria degli atti. Il Consiglio deve essere altresì convocato quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica e dovranno essere trattati gli argomenti proposti dai richiedenti o dal Sindaco. La convocazione dovrà essere prevista per una data compresa nei 20 gg. successivi da quella in cui è pervenuta la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'Ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competano loro per effetto della carica rivestita. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente del Consiglio Comunale, entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, il Consiglio Comunale, provvede all'elezione di un nuovo Presidente. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di capogruppo Consiliare ed Assessore.

2. In particolare, ai sensi dell'art.17 dello Statuto⁴, il Presidente del Consiglio Comunale:
- a) Rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) Predisporre l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
 - c) Convoca e presiede il Consiglio moderando la discussione;
 - d) Dirige il dibattito in aula, garantendo il buon andamento dello stesso e l'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti e concede la parola ai Componenti del Consiglio e, qualora lo si ritenga necessario, ai Responsabili di Settore, al Revisore e a tutti coloro che siano stati eventualmente invitati alla seduta.
 - e) Assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque del pubblico o dei Consiglieri Comunali sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
 - f) Interdice la parola al Consigliere che violi le norme regolamentari. Il Consigliere Comunale che, richiamato per due volte, persista nella violazione, impedendo il regolare svolgimento della seduta, viene espulso dall'Aula per l'intera durata del dibattito, ovvero, fino al termine della seduta.
 - g) Assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, degli Agenti di Polizia Locale.
 - h) Giudica la ricevibilità dei documenti presentati nel corso della seduta, coadiuvato dal Segretario generale.
 - i) Proclama il risultato delle votazioni.
 - j) Riceve le interrogazioni, le interpellanze le proposte di mozione e di ordine del giorno presentate dai Consiglieri Comunali secondo i tempi disciplinati dal presente Regolamento, disponendone l'iscrizione all'ordine del giorno nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - k) Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario generale.
 - l) Convoca la conferenza dei capigruppo e la presiede.
 - m) Insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento.
 - n) La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Capogruppo, Assessore, componente di Commissione Consiliare. È fatto inoltre divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'Ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo vigilanza del Comune che non gli competano per effetto della carica rivestita.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza è assunta dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, i poteri del Presidente sono esercitati dal Sindaco.

⁴ **Statuto del Comune di Vittuone - Art. 17 - (Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale)**

Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) garantisce l'ordine pubblico nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario generale;
- f) convoca la Conferenza dei Capigruppo e vi presenzia;
- g) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente;

Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI ⁵

Art. 7

Costituzione e composizione dei Gruppi

1. I Gruppi consiliari sono composti di norma dai Consiglieri eletti nel medesimo raggruppamento di candidati, qualunque ne sia il numero come pure i Consiglieri subentrati nel corso del mandato.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione in forma scritta al Presidente del Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. In mancanza della comunicazione citata si presume l'appartenenza del Consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
3. Ogni Consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente oppure confluire nel Gruppo Misto composto da uno o più Consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo Misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo. Si considera capo Gruppo del Gruppo Misto il Consigliere più anziano per preferenze individuali di voti.
4. Del passaggio di un Consigliere da un gruppo ad un altro e dell'eventuale costituzione o scioglimento di gruppi non coincidenti con quelli iniziali, deve essere data comunicazione motivata e scritta al Presidente del Consiglio che la manifesterà al Consiglio Comunale nella prima seduta utile per presa d'atto.
Le motivazioni addotte per il passaggio da un gruppo consiliare ad un altro non sono oggetto di valutazione del Consiglio comunale, in generale possono essere ricondotte anche ad un cambiamento di idea/posizione/linea politica rispetto a quella manifestata in fase di elezione.
5. Non è possibile costituire ulteriori gruppi nel corso del mandato, unica eccezione si ha nel caso in cui una lista venga sciolta a livello nazionale, in tal caso le ripercussioni si tradurranno anche a livello locale.
6. Il Consigliere che abbia lasciato il gruppo iniziale per entrare nel gruppo misto può rientrare nel gruppo originario nel caso siano nel frattempo decadute le motivazioni che ne avevano determinato la fuoriuscita. Il rientro del Consigliere nel gruppo iniziale di appartenenza è subordinato all'accettazione a maggioranza qualificata (2/3) dei componenti del gruppo stesso.
7. In caso di passaggio di un Consigliere ad altro gruppo, questi deve dimettersi, contestualmente alla presentazione delle motivazioni, da tutte le commissioni nelle quali è stato eletto in rappresentanza del gruppo di origine (nel quale era stato eletto).

Art. 8

Dichiarazione d'appartenenza

1. Successivamente alla convalida degli eletti, ciascun Consigliere entra a far parte del gruppo espressione della lista che lo ha eletto, come pure i Consiglieri subentrati nel corso del mandato.
2. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del capo Gruppo.
3. In caso di mancata designazione, si considera capo Gruppo il Consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

⁵ Statuto del Comune di Vittuone - Art. 23 - (Gruppi Consiliari)

- 1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale. Della costituzione del gruppo e della nomina del Capogruppo ne viene data comunicazione al Presidente del Consiglio. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato maggior numero di voti per ogni lista.
- 2) I gruppi consiliari possono essere costituiti anche da un solo Consigliere. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello originario può costituire o confluire nel cd "Gruppo Misto". È demandata al Regolamento del Consiglio Comunale la disciplina specifica.
- 3) Del passaggio di un Consigliere da un gruppo ad un altro e dell'eventuale costituzione o scioglimento di gruppi non coincidenti con quelli iniziali, deve essere data comunicazione motivata e scritta al Presidente del Consiglio che la manifesterà al Consiglio Comunale nella prima seduta utile per presa d'atto.

Il Regolamento del Consiglio Comunale può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO IV CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO

Art. 9

Composizione e funzionamento

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dal Presidente del Consiglio che la presiede e dai Capigruppo consiliari.
2. La Conferenza è validamente riunita quando sono presenti almeno la metà dei Capigruppo consiliari.
3. I Capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
4. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio con avviso scritto da recapitarsi ai capi gruppo almeno n. 2 giorni prima.
5. Alla Conferenza possono essere invitati il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale o i Responsabili di Settore con funzioni consultive.
6. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche. Qualora si renda necessario procedere a votazioni, le decisioni vengono adottate con voto palese proporzionato alla consistenza dei singoli gruppi.
7. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal componente designato dal Presidente del Consiglio. I verbali delle riunioni, firmati dal Presidente del Consiglio e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'Ente.

Art. 10

Competenze

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo di coordinamento e di confronto dei gruppi consiliari nonché consultivo del Presidente del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei Capigruppo esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) collabora nell'organizzazione dei lavori per lo svolgimento delle adunanze;
 - b) esamina gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni depositate prima della discussione in aula, al fine di ricercare un accordo su un testo condiviso;
 - c) esamina le controversie inerenti all'applicazione e l'interpretazione del presente Regolamento inoltrando le proposte al Consiglio per la decisione;

CAPO V

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 11

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, entro due mesi dal suo insediamento, istituisce, ai sensi dell'art.19 dello Statuto, le Commissioni consiliari consultive determinandone il numero e le materie di competenza.
2. Nel corso della consiliatura e comunque entro il termine stabilito dall'art. 96 del D.Lgs. n.267/2000⁶ è possibile procedere a variazione.

⁶ Art. 96 D.Lgs 267/2000- Riduzione degli organismi collegiali

1) Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i Consigli e le Giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i Comitati, le Commissioni, i Consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

Art. 12**Composizione**

1. Le Commissioni Consiliari sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi, assicurando in ogni caso la rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari anche se costituiti da un solo componente.
2. I Componenti delle Commissioni sono designati dai Gruppi consiliari che ne danno comunicazione, tramite il Capogruppo, al Consiglio Comunale, che provvede con proprio atto alla nomina dei componenti della Commissione.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione.

Art. 13**Presidenza e convocazione delle commissioni**

1. Il Presidente di ciascuna Commissione Consiliare è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.
2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Presidente del consiglio entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal Consigliere più anziano per età.
3. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
4. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 14**Funzionamento delle commissioni**

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti, e purché siano rappresentati almeno la metà dei gruppi consiliari.
2. La Commissione delibera a maggioranza dei voti. A ciascun gruppo corrisponde un numero di voti pari al numero dei voti spettanti in Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco e gli Assessori nell'ambito delle materie di competenza possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni delle commissioni.
4. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni.
5. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.
6. Il Segretario generale, il Vice segretario o altro Responsabile di Settore, se invitati, partecipano ai lavori della Commissione con funzioni consultivi.
7. Le commissioni possono invitare rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per audizioni consultivi.
8. Ad ogni commissione viene assegnato, per le attività connessa ai compiti di segreteria, un Responsabile di settore. Il Responsabile di Settore o suo delegato assiste ai lavori della commissione e ne redige un verbale sommario.
9. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l'Aula consiliare.

CAPO VI COMMISSIONI SPECIALI

Art. 15

Commissioni d'indagine

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di istituzione, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal Consigliere più giovane per età.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 16

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 17

Entrata in carica

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dall'art.60 del D.Lgs 267/2000, procedendo secondo quanto prescritto dall'art. 69⁷ del T D.Lgs 267/2000.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della tessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'art.60 del D.Lgs 267/2000.

Art. 18

Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento è Consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco. In caso di parità di voti l'anzianità è determinata dall'età.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 19

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Comunale, le stesse devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro 10 giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs 267/2000.⁸

⁷ **Art. 69 D.Lgs 267/2000 - Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità**

- a) Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
- b) L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
- c) Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
- d) Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
- e) Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
- f) La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
- g) Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

⁸ **Art. 141. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali**

- 1) I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con D.P.R., su proposta del Ministro dell'Interno:
 - a) ...
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 1. impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
 2. dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
 3. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
 4. riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

Art. 20**Decadenza e rimozione dalla carica**

1. Qualora successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs 267/2000, e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Presidente del Consiglio avvia, tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal verificarsi della causa o dalla conoscenza della stessa, il procedimento di decadenza con la contestazione dell'addebito, invitando l'interessato a rimuovere la causa, o l'impedimento ovvero fornire giustificazioni nei 10 giorni successivi.
2. Il Presidente del Consiglio nei 10 gg. successivi al termine assegnato per le controdeduzioni convoca il Consiglio comunale per l'adozione del provvedimento conseguente. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. I Consiglieri Comunali decadono di diritto dalla carica nei casi di cui all'art. 59 del D.Lgs 267/2000. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.
5. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca entro 10 giorni il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari, ai sensi dell'art. 22⁹ dello Statuto, consegue al mancato intervento, senza giustificato motivo ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale ovvero a tre sedute straordinarie. Al verificarsi del presupposto il Presidente del Consiglio avvia, tempestivamente il procedimento con contestazione scritta all'interessato assegnando il termine di 10 giorni per controdedurre. Nei 10 giorni successivi il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Comunale che, accertate le assenze esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, decide conseguentemente.
7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 21**Sospensione dalla carica - sostituzione**

1. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'art.59 D.Lgs 267/2000, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al D.Lgs 267/2000.

⁹ Statuto del Comune di Vittuone - Art. 22 - (Dimissioni o decadenza dei Consiglieri)

- 1) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento delle predette dimissioni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.
- 2) Si ha decadenza dalla carica di Consigliere:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge;
 - b) per mancato intervento, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale ovvero a tre sedute straordinarie consecutive.
- 3) Il Regolamento del Consiglio Comunale prevede le procedure per la pronuncia di decadenza ed in ogni caso individua i seguenti termini:
 - a) nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma 2, entro 10 giorni dalla constatazione da parte del Consiglio Comunale, il Consigliere deve rimuovere la causa o l'impedimento ovvero fornire giustificazioni. Entro i successivi 10 giorni il Consiglio Comunale delibera in maniera definitiva. In caso di sussistenza dell'impedimento o della causa di incompatibilità il Consiglio Comunale assegna un ulteriore termine di 10 giorni per rimuovere la causa. Nell'ipotesi di mancata rimozione il Consiglio Comunale delibera pronunciando la decadenza del suddetto Consigliere Comunale;
 - b) nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma 2, il Consiglio Comunale, dopo aver concesso al Consigliere Comunale eventualmente interessato un termine di 10 giorni per motivare le proprie giustificazioni, delibera definitivamente sulla decadenza una volta accertate le assenze e non avendo ricevuto o ritenendole non motivate le giustificazioni addotte dal Consigliere medesimo.

2. La sospensione di diritto dalla carica di Consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt.284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del Codice di procedura penale.
3. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al Consigliere sospeso e al Presidente del consiglio che procede alla convocazione del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
5. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito nel comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

CAPO II DEI DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 22

Obbligo di presenza

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fa parte.
2. Qualora il Consigliere si trovi nell'impossibilità di prendere parte ai lavori del consiglio comunale, lo stesso dovrà comunicare preventivamente alla seduta, per iscritto, la propria assenza alla medesima con la succinta indicazione delle relative motivazioni.
3. Detta comunicazione andrà inoltrata al Segretario generale per l'inserimento a verbale.

Art. 23

Domicilio

1. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso cui vengono effettuate tutte le comunicazioni connesse alla carica di Consigliere.
2. L'elezione di domicilio avviene con una dichiarazione scritta inviata al Presidente ed al Segretario generale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente al Consigliere i documenti ricevuti.
3. Fino alla elezione di domicilio di cui al comma 2, tutte le comunicazioni connesse alla carica di Consigliere sono effettuate presso la residenza del Consigliere o, se lo stesso risiede fuori dal territorio del comune, mediante deposito presso l'Ufficio Segreteria.
4. Il Consigliere è tenuto, altresì, a comunicare unitamente al domicilio il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o richiederne l'attivazione a spese dell'Ente.
5. Tutte le comunicazioni ai componenti del consiglio e agli Assessori esterni vengono effettuate telematicamente, ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare la comunicazione al domicilio eletto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.

Art. 24**Astensione obbligatoria**

1. I componenti il consiglio debbono assentarsi dall'adunanza quando si discuta o si deliberi su questioni nelle quali abbiano interesse essi, i loro coniugi od i loro parenti o affini fino al quarto grado (art. 78, comma 2 del D.Lgs 267/2000).¹⁰
2. Nel caso di cui al comma precedente, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i Consiglieri devono astenersi allontanandosi dall'aula non potendo partecipare né alla discussione né alla votazione.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi immediatamente prima della trattazione dell'argomento ne informano il Segretario generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

Art. 25**Divieto di incarichi e consulenze**

1. I Consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi né prestare consulenze ad enti, istituzioni o altri organismi, dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli stessi non possono prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune o degli enti comunali o soggetti a controllo e vigilanza.

Art. 26**Comunicazione dati**

1. Ai titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, e precisamente ai Consiglieri Comunali, al Sindaco e agli Assessori si applicano le disposizioni di cui all'art.14 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013, modificato dal D.Lgs. n.97 del 25.05.2016.
2. Entro tre mesi dalla nomina/surrogazione i Consiglieri Comunali sono tenuti a trasmettere, al responsabile della Segreteria Generale, il curriculum unitamente alla dichiarazione da rendersi in conformità ai modelli predisposti dall'Amministrazione concernente i dati:
 - a) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - b) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - c) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

¹⁰ Art. 78. Doveri e condizione giuridica

- 1) Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
- 2) Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

CAPO III**DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI****Art. 27****Indennità e permessi - riserva di legge**

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 28**Diritto d'iniziativa**

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni materia compresa nella competenza del Consiglio comunale.
2. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, i Consiglieri possono presentare proposte di deliberazioni, formulate per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa sottoscritte ed inviate al Sindaco il quale le trasmette al Responsabile competente per materia per l'istruttoria di cui all'art.49 del D.Lgs 267/2000 e ne informa il Presidente del Consiglio. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non abbia superato favorevolmente l'istruttoria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo consiliari. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco trasmette la proposta corredata dei pareri di cui all'art.49 del D.lgs. n.267/2000, al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto e inviati tramite PEC, al Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio, entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario generale e al Responsabile competente per materia che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Gli emendamenti presentati al Presidente nel corso della seduta non sono accoglibili qualora siano necessari elementi di valutazione non acquisibili nel corso della riunione, in tal caso il Consiglio Comunale decide a maggioranza sul rinvio della deliberazione all'adunanza successiva.
6. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 29**Interrogazione ed interpellanza**

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni ed interpellanze.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un fatto determinato relativo al comportamento degli Uffici e dei Servizi.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.

Art. 30**Presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze**

1. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere trasmesse al Sindaco, il quale le invierà al Presidente del Consiglio Comunale per l'iscrizione nell'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio, secondo l'ordine di presentazione.
2. Il presentatore può anche chiedere di avere risposta scritta, rinunciando all'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale; in tal caso le risposte scritte alle interrogazioni e interpellanze, devono avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Ogni seduta del Consiglio Comunale non potrà, di norma, trattare un numero di interrogazioni ed interpellanze superiori a cinque.

Art. 31

Risposta alle interrogazioni ed interpellanze

1. Il presentatore non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione o interpellanza se non dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore competente, e solo per dichiarare per quali ragioni sia o meno soddisfatto.
2. Il presentatore, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date, può presentare una mozione che sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Se il presentatore, il Sindaco o l'Assessore non fossero presenti, l'interrogazione si intende rinviata alla seduta successiva. Qualora, alla seduta successiva, il presentatore non fosse presente, l'interrogazione o l'interpellanza si intende decaduta.
4. L'interpellanza o l'interrogazione a firma multipla sono discusse anche con la presenza di un solo firmatario.

Art. 32

Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri.

Art. 33

Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni devono essere trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale è tenuto ad iscriverle nell'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio.
2. Nella discussione ogni Consigliere può intervenire per non più di cinque minuti.
3. Le mozioni possono essere ritirate dai presentatori.

Art.34

Votazione delle mozioni

1. La votazione delle mozioni è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono essere votate per parti separate.

Art. 35

Svolgimento congiunto di mozioni, interrogazioni ed interpellanze

1. Quando su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, il Presidente del Consiglio Comunale può disporre un'unica discussione.

Art.36

Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
2. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle mozioni.
3. Nel caso sia sollevata una questione di ammissibilità, decide il Consiglio.

Art. 37

Disposizioni comuni alle mozioni, interrogazioni, interpellanze ed ordini del giorno

1. Ogni interrogazione, interpellanza, mozione od ordine del giorno può essere presentato con la firma di più Consiglieri.
2. Nessuna firma può essere tuttavia aggiunta, dopo la presentazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio.

3. Agli effetti della discussione sarà considerato primo proponente od interrogante soltanto il primo firmatario.

Art. 38

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiama almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 267/2000.

Art. 39

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43, comma secondo, del D.Lgs 267/2000 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri secondo le modalità e i termini stabiliti nell'apposito regolamento.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 40

Sessioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce:
 - in sessioni ordinarie per le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione,
 - in sessione straordinaria in tutti gli altri casi,
 - d'urgenza per motivi rilevanti ed indilazionabili.

Art.41

Convocazione

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. La convocazione avviene a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), con avvisi inviati ai componenti del Consiglio presso l'indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta ovvero assegnato dall'Amministrazione. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata. La Conferenza dei Capigruppo può disporre che tale modalità sia integrata da altre forme di comunicazione volte a diffondere l'avvenuta convocazione delle sedute, come l'invio di brevi messaggi di testo (SMS) al telefono cellulare dei Consiglieri ovvero l'inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla PEC. L'avviso di convocazione

viene contestualmente pubblicato sul sito internet del Comune di Vittuone assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo del messo comunale al domicilio eletto ai sensi del precedente art. 23.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, per motivate ragioni, può revocare la convocazione di un'adunanza dandone comunicazione ai Consiglieri con le stesse modalità di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

Art. 42

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Art. 43

Avviso di convocazione - consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per il computo dei giorni, naturali e consecutivi, inclusi i festivi ricorrenti per calendario, si esclude sempre il giorno di comunicazione dell'avviso¹¹.
5. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
6. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato nei termini e secondo le modalità previste dal successivo art.49 del presente regolamento.
7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
8. Nei casi previsti dai commi 5 e 7 le relative deliberazioni devono essere differite al giorno successivo quando la maggioranza dei Consiglieri lo richieda.
9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 44

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni interpellanze e interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 30 e seguenti.

¹¹ **Art. 155 comma 1 CPC:** nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente del Consiglio all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "*seduta segreta*", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 53.
7. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 45

Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può deliberare, né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
2. In apertura dei lavori di ogni seduta del Consiglio – per ragioni di eccezionale gravità ed urgenza opportunamente motivate per iscritto – i singoli Consiglieri possono presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e comunque chiedere che si proceda alla trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno purché non costituenti oggetto di atto amministrativo.
3. Prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio Comunale valuta le richieste in ordine alla procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni, interrogazioni ed ordini del giorno di cui al comma precedente. In caso riconosca l'urgenza ne dispone la trattazione prima della chiusura della seduta. In caso contrario, le mozioni, le interrogazioni, le interpellanze e gli ordini del giorno sono iscritti nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 46

Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato nella Home page del sito web del Comune e nella sezione albo online rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.47

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria generale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza e trasmessi, congiuntamente all'Ordine del giorno a mezzo PEC a tutti i Consiglieri. Gli elaborati progettuali e gli allegati la cui trasmissione in via informatica fosse particolarmente onerosa, saranno forniti in copia ai Capigruppo, in formato cartaceo, su richiesta dei Capigruppo consiliari.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, corredata di tutti gli allegati. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
3. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 48**Adunanze di prima convocazione**

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei componenti del Consiglio.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsi venti minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 20 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 49**Adunanze di seconda convocazione**

1. Nel caso la prima adunanza del Consiglio Comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, da fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio.
2. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di 24 ore prima dell'adunanza.
3. Per la validità dell'adunanza in seconda convocazione devono essere presenti almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.
4. Nel caso l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere di prima convocazione e richiede le presenze previste per la prima convocazione. Le relative deliberazioni devono essere differite al giorno successivo quando la maggioranza dei Consiglieri lo richieda.

Art.50**Aggiornamento della seduta**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, ove ne ravvisa la necessità, sentiti i Capigruppo, può disporre, seduta stante, l'aggiornamento della medesima.
2. L'aggiornamento della seduta formulato dal Presidente del Consiglio Comunale, nel corso dell'adunanza consiliare, ha valore, a tutti gli effetti, di convocazione per i Consiglieri presenti in aula. Ai Consiglieri che risultano assenti l'aggiornamento è comunicato a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 51**Partecipazione dell'Assessore non Consigliere**

1. L'Assessore non Consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III**PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE****Art. 52****Adunanze pubbliche**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 53.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art.53**Adunanze segrete**

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio, gli Assessori esterni ed il Segretario generale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art.54**Adunanze "aperte"**

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il Presidente, sentita la Conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche in altro luogo individuato dalla Giunta e indicato nell'avviso di convocazione.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Città Metropolitana, di altri Comuni e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del bilancio comunale.

CAPO IV**REGISTRAZIONE - VIDEO RIPRESE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Art. 55****Riprese e diffusione delle sedute del consiglio comunale**

1. Al fine di favorire la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, sono ammesse le riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio eseguite direttamente dal Comune.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre la ripresa diretta delle sedute consiliari da parte del Comune con la sua contemporanea o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente il pubblico, i Consiglieri e gli Assessori presenti alle sedute, anche attraverso l'affissione di avvisi agli ingressi alla sala consiliare e nella sala stessa, della presenza delle telecamere dell'Ente in funzione, della ripresa di immagini in corso e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime.
3. Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della contestuale o successiva pubblicazioni sul sito istituzionale della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri e gli Assessori ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari e al rispetto del principio di stretta necessità, evitando riferimenti a dati personali inutili ed inopportuni non attinenti alla trattazione dell'argomento.
4. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela dei dati personali, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare o ci possano essere rischi di indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari di cui è stabilita la tutela.

Art. 56**Pubblicazione e archiviazione sul portale del Comune delle registrazioni delle sedute e loro utilizzo.**

1. L'attività di ripresa audio e/o video delle sedute consiliari di cui all'art. 55 è effettuata direttamente dall'Ente o tramite soggetto incaricato. Le riprese sono trasmesse sul sito web istituzionale dell'ente.
2. Le registrazioni audio video sono pubblicate sul sito istituzionale in formato aperto e liberamente scaricabile, e resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo non superiore a quindici giorni.

Art. 57**I diritti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri Comunali manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il loro assenso (liberatoria) alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari.
2. Ciascun Consigliere, anche se ha manifestato l'assenso, ha il diritto di chiedere l'interruzione della ripresa televisiva in occasione del proprio intervento. Altresì ha il diritto di manifestare il proprio

dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso e nel caso non abbia manifestato l'assenso alla ripresa, di cui al comma 1, dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

Art. 58

Attività di registrazione audio e di ripresa effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio comunale da parte di giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, emittenti radio e/o televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del titolo XII, capo I del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e nel rispetto del Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 196/2003 così come modificato ed integrato dal D.lgs. n.101/2018. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e/o televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine.
2. I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che intendono effettuare le riprese, devono accreditarsi presentando al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione del loro intendimento, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio.
3. L'attività di ripresa non può in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della seduta consiliare. Il Presidente del Consiglio si avvale comunque dei poteri conferitigli dalla legge e dal presente regolamento, per garantire che le modalità di ripresa audiovisiva non comportino rischi di indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari, né interferiscano con i lavori consiliari pregiudicandone l'ordinato svolgimento.
4. Gli amministratori e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 59

Registrazioni da parte del pubblico

Non è consentito al pubblico effettuare riprese audio e/o video e/o scattare fotografie con qualunque strumento e/o apparecchiatura

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.60

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 61**Ordine della discussione**

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto.

Art.62**Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia locale.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 63**Ammissione di funzionari e consulenti in aula**

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i responsabili dei Settori organizzativi perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano i banchi del Consiglio, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO VI**ORDINE DEI LAVORI****Art.64****Adempimenti preliminari**

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente o il Sindaco informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione. Alla comunicazione non segue alcun dibattito.

2. Successivamente il Presidente dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali deliberativi e del verbale di seduta relativi alla seduta precedente e invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha osservazioni in merito.
3. I verbali si ritengono approvati senza la formale votazione.

Art. 65

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono trattati successivamente agli argomenti posti l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal precedente art. 45 del presente regolamento.

Art. 66

Discussione - durata degli interventi - Dichiarazioni di voto

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'Ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'Assessore. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
4. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Il Presidente può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ai singoli capigruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art. 67

Questione pregiudiziale o sospensiva (ritiro e rinvio dei punti all'ordine del giorno)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 68**Fatto personale**

1. I Consiglieri possono prendere la parola in qualsiasi momento per fatto personale.
2. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse.
3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti esterni della Giunta.
4. Il Presidente decide se il fatto sussiste; nel caso in cui il Consigliere insista, sulla questione decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
L'intervento per fatto personale non può superare i cinque minuti. Il Presidente del Consiglio Comunale può togliere la parola se il Consigliere si discosta dalla trattazione del fatto personale.
5. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate.

**CAPO VII
LE VOTAZIONI****Art.69****Modalità generali**

1. I Consiglieri votano normalmente per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Si procede a scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalle legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando la maggioranza dei Consiglieri presenti richiede che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art.70**Votazione segreta**

1. Le votazioni mediante scrutinio segreto vengono effettuate con l'assistenza di tre scrutatori, di cui uno di minoranza, nominati dal Presidente e a mezzo di schede, in bianco, uguali di colori e formato e prive di segni di riconoscimento.

2. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Art. 71

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non si computano nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione "non approvata" non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti, il numero delle schede bianche e quelle nulle.

Art.72

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, su segnalazione dei Consiglieri o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte alla votazione annullata.

CAPO VIII IL VERBALE

Art. 73

La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario generale, o il suo Vice, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 74

Verbali di seduta e deliberativi

1. Di ogni seduta del Consiglio comunale vengono redatti i verbali deliberativi.
2. Il provvedimento deliberativo è l'atto pubblico che documenta la formale volontà espressa attraverso le decisioni adottate dal Consiglio Comunale. Tale provvedimento riporta il testo integrale della proposta di deliberazione, così come approvata, specifica il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, riporta i nominativi dei contrari e degli astenuti. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Inoltre dà semplice indicazione di coloro che sono intervenuti rinviando, per quanto attiene al contenuto della discussione, al verbale di seduta di cui al comma successivo. Qualora un Consigliere ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio, il suo intervento viene riportato integralmente nel verbale deliberativo, purché consegnato al Segretario Generale, contestualmente o al termine del discorso, il testo scritto e firmato dell'intervento stesso.
3. Il verbale di seduta è costituito dalla rappresentazione informatica digitale, sottoscritta con firma digitale dal Presidente e dal Segretario o da coloro che ne fanno le veci.

4. Quando, per qualsiasi causa non sia possibile la registrazione, il verbale è costituito da un testo redatto in formato cartaceo dal Segretario generale, nel quale è riportata una sintesi del dibattito, l'oggetto delle discussioni e i nomi di coloro che intervengono.
5. Il supporto originale della registrazione viene archiviato con garanzia di immodificabilità a cura dell'ufficio di segreteria, con gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
6. Per la trattazione degli argomenti in seduta segreta, l'impianto di videoregistrazione viene disattivato e il verbale è redatto secondo le modalità stabilite nel comma 4; in ogni caso il verbale di seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi in cui si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Ciascun Consigliere può intervenire nella seduta successiva, all'inizio del Consiglio Comunale durante le comunicazioni, per chiarire o precisare dichiarazioni risultanti dal file audio/video della seduta precedente.

Art. 75

Deposito - Rettifica - Approvazione

1. I verbali deliberativi e il verbale di seduta firmati dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario generale, sono depositati agli atti, dandone comunicazione ai Consiglieri. Dell'avvenuto deposito dei verbali deliberativi e del verbale di seduta il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione nella seduta successiva, ai sensi dell'art. 64 del presente regolamento.
2. All'inizio della riunione, dopo le comunicazioni, il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Ciascun Consigliere può intervenire nella seduta successiva, dopo le comunicazioni del Presidente, per chiarire o precisare dichiarazioni risultanti dal file audio/video della seduta precedente.

CAPO IX

SEDUTE CONSILIARI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 76

Le Adunanze in modalità telematica

1. Il Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo, può disporre lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale mediante videoconferenza da remoto nel rispetto delle disposizioni di legge dello statuto e del presente regolamento.
2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori;
 - j) che il Segretario generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

3. La convocazione è effettuata con le modalità di cui all'art. 39 e seguente del presente regolamento. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione o particolari figure anche estranee all'Ente che partecipano in videoconferenza per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art.77

Partecipazione alle sedute

1. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art.78

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art.79

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza, in via convenzionale, si intendono svolte in una sala consiliare della sede istituzionale dell'Ente
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo quanto disciplinato dagli 49 e seguenti del presente regolamento. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 80**Sedute in forma mista**

1. Le sedute del Consiglio Comunale, qualora la dotazione tecnologica lo consenta, possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art.81**Regolazione degli interventi**

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del presente Regolamento.
2. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando oltre alla propria videocamera il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 82**Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario generale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
3. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto e proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rinviare l'approvazione della deliberazione qualora la votazione possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 83**Votazioni a scrutinio segreto**

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Qualora la piattaforma utilizzata non può garantire la segretezza del votante non potranno essere posti all'ordine del giorno argomenti per i quali è prevista la votazione segreta.

TITOLO IV**CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Art. 84****Cause di scioglimento ed effetti**

1. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo fissato dalla legge sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.¹²
3. Inoltre il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dall'art. 141 e 143 del D.Lgs 267/2000.
4. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85

Entrata in vigore - Diffusione

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio.
2. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
3. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Art.86

Interpretazione autentica delle norme

1. La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, è rimessa al Presidente del Consiglio Comunale sentito i capigruppo consiliari, salvo appello al Consiglio qualora la decisione del Presidente del Consiglio Comunale venga da taluno dei Consiglieri contestata.
2. In quest'ultima ipotesi il Presidente del Consiglio Comunale concederà la parola ad un solo oratore fra i Consiglieri che intendano opporsi; dopodiché il Consiglio si pronuncerà seduta stante.

Art.87

Norma finale

1. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove norme in relazione a quelle qui regolamentate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente regolamento.

¹² **D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 52. Mozione di sfiducia**

- 1) Il voto del Consiglio Comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2) Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.